

Personale non a tempo indeterminato

(3) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile)

Si dà atto che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2025, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come evidenziato nella tabella che segue. Si puntualizza in merito che la programmazione per il personale flessibile prevede, al momento, l'utilizzo delle seguenti figure:

- una unità di personale interinale, operatore, all'interno dell'Area Amministrativa, nelle more delle corrispondenti decisioni da assumere, con costo complessivo annuo stimato di circa 36.000,00 euro;
- una unità di personale con profilo di Funzionario tecnico, a tempo parziale, presso il settore "lavori pubblici ambiente" attraverso assunzione a tempo determinato con imputazione di spesa al progetto finanziato con i fondi PNRR , che pertanto non rileva ai fini del calcolo della spesa di personale flessibile da confrontare con il vigente limite di spesa.

La spesa al momento stimata per le assunzioni flessibili è dunque di soli 36.000,00 euro, a fronte di una spesa massima consentita di euro 103.000,00, corrispondente al valore della spesa sostenuta dell'Ente per il personale flessibile nel corso dell'anno 2009.